



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot.
del

ORDINANZA DIRGENZIALE N. 96 del 02/07/2020

Codice Interno:

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN PIAZZA DE GASPERI TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEL FICO E VIALE S. BARTOLOMEO

IL DIRIGENTE

VISTA l'autorizzazione rottura manto stradale prot. n. 17942 del 19.05.2020 rilasciata alla soc. Caldani Irrigazione srl per la realizzazione di lavori di estensione della rete idrica potabile in Piazza A. de Gasperi;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 29.06.2020 al n. 22923 con la quale la soc. Caldani Irrigazione srl ha richiesto l'emissione di ordinanza di viabilità per l'esecuzione dei succitati lavori;

CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di lavoro, modificare la viabilità per il periodo richiesto;

VISTO l'art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato;

VISTI gli artt. 5 c.3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.;

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Reg.) e s. m. e i.;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

ORDINA

dal giorno 13.07.2020 fino al termine dei lavori previsto per il giorno 21.07.2020 in Piazza A. de Gasperi tratto compreso tra l'intersezione con Via del Fico e Viale S. Bartolomeo, l'interdizione al transito veicolare secondo l'avanzamento dei lavori e le esigenze di cantiere, come da planimetria allegata.

Alla soc. Caldani Irrigazione srl in qualità di richiedente:

1) l'apposizione, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per la corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza in particolare:

a segnalare il “cantiere”, in particolar modo dei segnali di restringimento in corrispondenza delle testate del cantiere, dei relativi segnali di preavviso e di deviazione, dell’impianto semaforico e quant’altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, ai sensi degli artt. 30, 31 e 43 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” (Reg.);

2) **garantire con proprio personale muovere il traffico veicolare e pedonale in piena sicurezza;**

3) l’obbligo di ripristino immediato del normale traffico veicolare, nel caso in cui i lavori vengano sospesi o ultimati prima del termine previsto.

La segnaletica e le opere provvisorie necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno essere posate a cura ed oneri della ditta esecutrice, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP n. 2357/96, n. 5523/96, n. 3652/98 e dal decreto 10 luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002).

I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008, della normativa vigente inerente le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 e delle Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione, allegate.

A norma del D.Lgs. 104/2010, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da che abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza

1) Alla soc. CALDANI IRRIGAZIONE SRL in qualità di richiedente, per l’apposizione della relativa segnaletica stradale, PEC: licenze_ci@pec.it;

2) Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di competenza, email: comandante.pl@comune.grottaferrata.roma.it;

3) Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Grottaferrata, per conoscenza, email: strm214314@carabinieri.it;

3) Alla soc.SCHIAFFINI TRAVEL SPA, per conoscenza, PEC: info@pec.schiaffini.com;

4) Alla soc. TEKNEKO SRL, per conoscenza, email: grottaferrata@tekneko.com.

II DIRIGENTE
f.to ZICHELLA ALDO